

N. R.G. 89/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **89/2016** promossa da:

**ROBERTO PETRONCINI** rappresentato e difeso dall'avv. CHIADINI CARLO

**RICORRENTE**

*contro*

**INPS** rappresentato e difeso dall'avv. MONTANARI CARLO

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso regolarmente notificato ROBERTO PETRONCINI domandava dichiararsi l'illegittimità dell'avviso di addebito (per totali € 24.085,69) notificatogli a cura dell'INPS nn. 320 2015 0003938384000 e relativo a omissioni contributive (per il



periodo dal gennaio 2005 al giugno 2015) imputate alla ricorrente in quanto socia della società BIOS DI PETRONCINI DOTT. ROBERTO E C. S.A.S., per l'insussistenza dei presupposti contributivi di legge.

INPS e S.C.C.I. resistevano al ricorso.

Il ricorso è fondato.

Deve premettersi in punto di diritto, che *“Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”* (Cass. n. 14965/2012).

Nel caso di specie l'Istituto ha sostenuto l'esistenza dell'obbligo contributivo in capo al ricorrente poiché la società della quale lo stesso è socio, concedendo in locazione e percependo i relativi canoni, i 3 immobili di proprietà della medesima, svolgerebbe attività commerciale.

Deve richiamarsi l'art. 1, comma 203 della L. n. 662/1996 ai sensi del quale *“Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:*

*a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;*



b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudinalita' e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". 204. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426".

Per la nozione di attività commerciale a fini previdenziali viene in rilievo l'art. 49 ("Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali"), 1° comma L. n. 88/1989 ai sensi del quale "La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;((7)) b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778; d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati".

Nel caso di specie – premesso che la locazione di un immobile può rappresentare astrattamente attività commerciale – si ritiene tuttavia che, laddove venga in rilievo un numero esiguo di immobili concessi in locazione a terzi, deve escludersi la presenza di attività imprenditoriale organizzata e di tipo commerciale (art. 2082 c.c.: "è



*imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi*") volta a qualificare il proprietario locatore in termini di datore di lavoro (concedere, da parte di una società, in locazione a terzi tre soli immobili, il che non richiede alcun tipo di struttura aziendale a supporto, non dà lavoro ad alcuno, permettendo esclusivamente il godimento indiretto dell'immobile da parte dei soci).

Corollario di quanto precede è che i soci della società locatrice evidentemente non abbiano partecipato *“personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”* in quanto non vi è alcun lavoro aziendale da compiere in una società che quale unico oggetto sociale si prefigge di concedere in godimento a terzi tre beni immobili di proprietà (nel caso di specie tale prevalenza è vieppiù da escludersi considerato come il ricorrente per buona parte del periodo in questione – dal 2011 sino essenzialmente ad oggi – è stato lavoratore dipendente a tempo indeterminato, seppure parziale, di altra impresa).

Tale impostazione risulta prevalente in giurisprudenza ed è stata riconosciuta meritevole di accoglimento anche da alcuni precedenti della Corte distrettuale, tra i quali può richiamarsi la sentenza n. 323/2016 della Corte d'appello di Bologna, la quale ha escluso che l'attività di locazione dell'unico immobile di proprietà di una società rappresenti attività commerciale ai sensi dell'art. 49 citato, difettando inoltre il requisito dell'apporto lavorativo dei soci nella società (considerato come oramai l'unico oggetto sociale e attività residuata è la locazione a terzi di quell'unico immobile).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Ravenna, definitivamente decidendo ogni altra domanda ed eccezione respinte, , così provvede:



1. accoglie le opposizioni e dichiara l'infondatezza delle pretese per cui è causa dell'INPS e l'illegittimità dell'avviso di addebito indicato in motivazione;
2. condanna INPS alla refusione delle spese di lite in favore di ROBERTO PETRONCINI, spese liquidate in € 4.000,00 per compensi ed € 118,50 per spese, oltre accessori di legge;

Ravenna, 12.1.2016.

Il Giudice

Dott. Dario Bernardi

